

Ordinanza del DEFR sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale¹

414.711.5

del 4 luglio 2000 (Stato 1° gennaio 2015)

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)², visto l'articolo 78 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 2011³ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero; visto l'articolo 57 capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; visto l'articolo 9 dell'ordinanza del 12 novembre 2014⁵ concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero,⁶ ordina:

Art. 1⁷ Presupposti per il rilascio

¹ Presupposti per il rilascio di un titolo di scuola universitaria professionale nei campi specifici della tecnica e della tecnologia dell'informazione, dell'architettura, dell'edilizia e della progettazione, della chimica e delle scienze della vita, dell'agricoltura e dell'economia forestale, dell'economia e dei servizi nonché del design sono:⁸

- a. aver conseguito un diploma di una scuola d'ingegneria (STS) riconosciuta, di una scuola per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA), di una scuola superiore di arti applicate (SSAA) o di una scuola superiore di economia domestica (SSED) oppure aver concluso uno studio di diploma negli anni 1998, 1999 o 2000 presso la scuola alberghiera di Losanna (EHL);
- b. e poter comprovare una pratica professionale riconosciuta di almeno cinque anni o la frequenza di un corso postdiploma di livello universitario.

² Nei campi specifici del lavoro sociale, della musica, del teatro e delle altre arti, della psicologia applicata nonché della linguistica applicata i presupposti per l'ottenimento

RU 2000 2287

- ¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 2 set. 2005, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4655).
- ² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 12 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2014 4155).
- ³ RS 414.20
- ⁴ RS 172.010
- ⁵ RS 414.201
- ⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 12 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4155).
- ⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 2 set. 2005, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4655).
- ⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 12 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4155).

di un titolo di scuola universitaria professionale per i detentori di un diploma di scuola specializzata superiore si basano sull'articolo 13 del regolamento del 10 giugno 1999⁹ della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione sul riconoscimento dei diplomi cantonali di scuole universitarie professionali, nell'edizione del 31 agosto 2004.¹⁰

³ Presupposti per il rilascio di un titolo SUP nel campo della sanità ad eccezione del ciclo di studio cure infermieristiche sono:¹¹

- a. aver conseguito uno dei seguenti diplomi o certificati:
 1. uno dei seguenti diplomi di una scuola riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera (CRS):¹²
 - «dietista dipl.»,
 - «levatrice/ostetrica dipl.»/«ostetrico dipl.»,
 - «fisioterapista dipl.»,
 2. un certificato della Croce Rossa Svizzera di «ergoterapista dipl.» rilasciato al termine della procedura di riconoscimento del corrispondente diploma cantonale;
- b. poter comprovare una pratica professionale riconosciuta (art. 2 cpv. 2) di almeno due anni; e
- c. poter comprovare la frequentazione di un corso postdiploma di livello universitario nel campo della sanità o un altro perfezionamento equivalente (art. 3 cpv. 2).¹³

⁴ Presupposti per il rilascio di un titolo SUP del ciclo di studio cure infermieristiche nel campo della sanità sono:

- a. aver conseguito uno dei seguenti diplomi riconosciuti dalla CRS:
 1. «infermiere/infermiera»,
 2. «cure infermieristiche di livello II»,
 3. «infermiere/a in cure generali»,
 4. «infermiere/a in psichiatria»,
 5. «infermiere/a in igiene materna e pediatria»,
 6. «infermiere/a a domicilio»,
 7. «infermiere/a in cure integrate»;
- b. una delle seguenti formazioni complementari o uno dei seguenti diplomi complementari:

⁹ Questo regolamento non è pubblicato né nella RS né nella RU. Può essere richiesto presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, o consultato sul sito www.sbfi.admin.ch

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 12 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4155).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 4 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4481).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 4 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4481).

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 17 mar. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU **2009** 1501).

1. una «höhere Fachausbildung Pflege Stufe II» (HöFa II) del SBK Bildungszentrum (BIZ) della Kaderschule für die Krankenpflege Aarau o del Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe (WE'G),
 2. un «certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien II» dell'Ecole supérieure d'enseignement infirmier (ESEI),
 3. un «diploma CRS indirizzo clinico» della Scuola superiore per le formazioni sanitarie,
 4. una «höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» (HöFa I) riconosciuta dall'Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI),
 5. una «höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» della Kaderschule für die Krankenpflege Aarau, del WE'G o di Careum Weiterbildung,
 6. una «höhere Fachausbildung für Gesundheitsberufe Stufe I» (HFG) con indirizzo in cure infermieristiche del WE'G,
 7. un «certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien I» dell'ESEI,
 8. un diploma di «infermiera/e di salute pubblica» riconosciuto dalla CRS,
 9. un «certificat d'Etudes Approfondies, Option Clinique» dell'Institut romand pour les sciences et les pratiques de la santé et du social (IRSP) o dell'ESEI,
 10. un «certificato CRS indirizzo clinico» della Scuola superiore per le formazioni sanitarie,
 11. un «WE'G-Zertifikat NDK Pflege» con indirizzi specializzati,
 12. un «Nachdiplomkurs Pflege» con indirizzi specializzati di Careum Weiterbildung,
 13. un «Diplom Careum Weiterbildung Mütter- und Väterberaterin»,
 14. un «WE'G-Diplom Mütterberaterin»,
 15. un «Certificat Le Bon Secours en Soins à la personne âgée et soins palliatifs»;
- c. poter comprovare una pratica professionale riconosciuta (art. 2 cpv. 2) di almeno due anni;
- d. poter comprovare la frequentazione di un corso postdiploma di livello universitario nel campo della sanità o un altro perfezionamento equivalente (art. 3 cpv. 2), a meno di non poter comprovare la frequentazione di una formazione o il conseguimento di un diploma di cui alla lettera b numeri 1-3.¹⁴

Art. 2¹⁵ Pratica professionale riconosciuta

¹ È riconosciuta come pratica professionale per titolari di un diploma di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a, un'attività professionale esercitata nel rispettivo campo

¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del DEFR del 4 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4481).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 2 set. 2005, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU **2005** 4655).

professionale dopo aver conseguito un diploma STS, SSQEA, SSAA, SSED oppure EHL.

² È riconosciuta come pratica professionale per i richiedenti del campo della sanità (art. 1 cpv. 3 e 4) un'attività professionale esercitata nel rispettivo campo professionale dopo il 1° giugno 2001.¹⁶

Art. 3¹⁷ Estensione dei corsi postdiploma di livello universitario

¹ Per i detentori di un diploma di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a, i corsi postdiploma di livello universitario devono comprendere almeno 200 lezioni oppure 10 punti di credito secondo il Sistema europeo di trasferimento dei crediti (European Credit Transfer System, ECTS).

² Per i richiedenti del campo della sanità (art. 1 cpv. 3 e 4) il corso postdiploma di livello universitario deve comprendere almeno 200 lezioni oppure 10 punti di credito ECTS.¹⁸

³ Un punto di credito ECTS corrisponde a un carico di lavoro di 25–30 ore.

Art. 4¹⁹ Domanda

¹ La domanda deve essere presentata alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)²⁰.

² Essa deve includere:

- a. cognome, nome, indirizzo, luogo di attinenza e data di nascita del richiedente;
- b. indicazioni relative al diploma o certificato e, se necessario, alla pratica professionale, al corso postdiploma di livello universitario o a un altro corso di perfezionamento equivalente.

³ La titolarità del diploma o del certificato, l'adempimento della pratica professionale richiesta, del corso postdiploma di livello universitario o di un altro corso di perfezionamento equivalente devono essere comprovati mediante i documenti originali o in copia autenticata.

¹⁶ Introdotta dal n. I dell'O del DEFR del 17 mar. 2009 (RU **2009** 1501). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 4 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4481).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 17 mar. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU **2009** 1501).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 4 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4481).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 17 mar. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU **2009** 1501).

²⁰ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 5²¹ Esame delle domande e decisione

¹ La SEFRI può invitare il richiedente ad un colloquio per chiarire eventuali dubbi inerenti alla pratica professionale annunciata.

² La SEFRI decide sul rilascio del titolo SUP.

Art. 6²²

Art. 7 Titolo

¹ Al richiedente viene rilasciata l'autorizzazione a portare il rispettivo titolo di una scuola universitaria professionale in virtù della disposizione transitoria A relativa alla modifica del 14 settembre 2005 dell'OSUP.²³

² Con il rilascio del titolo SUP, il detentore non è più autorizzato a portare il precedente titolo relativo al diploma conseguito ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a.²⁴

³ La SEFRI tiene un elenco delle persone che portano un titolo di scuola universitaria professionale ottenuto in virtù della presente ordinanza.

Art. 8 Diploma

¹ Il candidato può richiedere il diploma corrispondente al suo titolo di scuola universitaria professionale.

² Egli presenta la domanda per il rilascio del diploma unitamente a quella del titolo.

³ Egli paga le spese per il rilascio del diploma.

Art. 9²⁵ Disposizione transitoria

In deroga all'articolo 3, le persone che hanno iniziato gli studi nel 1996/1997 devono dimostrare di aver frequentato un corso postdiploma di almeno 100 lezioni o di 5 punti di credito. Questa disposizione non è applicabile ai detentori di un diploma ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2.

²¹ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 12 set. 2007 concernente l'abrogazione e l'adeguamento di ordinanze nell'ambito del riordinamento delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4525).

²² Abrogato dal n. II 2 dell'O del 12 set. 2007 concernente l'abrogazione e l'adeguamento di ordinanze nell'ambito del riordinamento delle commissioni extraparlamentari, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4525).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 2 set. 2005, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4655).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 2 set. 2005, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4655).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 2 set. 2005, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4655).

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.